

LINEE GUIDA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ILLECITI DEL PROMOTORE
FINANZIARIO COMPORTANTI LA RESPONSABILITA'
DELL'INTERMEDIARIO AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Relazione

1. Cenni preliminari sui presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito anche "decreto"), ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a reati espressamente indicati dal legislatore a condizione che siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti posti nell'ambito dei medesimi in posizione apicale ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza di quest'ultimi[1].

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Quanto a tale ultima categoria di "soggetti qualificati", il legislatore non ha specificato la forma giuridica che deve assumere il rapporto fra la persona fisica che commette il reato e l'ente. È, tuttavia, opinione diffusa che tra le "persone sottoposte" debbano ricomprendersi anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo formalmente "dipendenti", siano comunque sottoposti alla vigilanza degli "apicali".

In particolare, non pare potersi dubitare[2] dell'inclusione del promotore finanziario tra i collaboratori di cui alla lettera b). Infatti, da un lato, in virtù del vincolo legale di esclusiva il promotore risulta essere naturalmente sottoposto ad un pervasivo potere direttivo da parte dell'intermediario preponente e, dall'altro lato, egli è comunque destinatario di obblighi legali di comportamento la cui intensità rimane invariata qualunque sia la natura giuridica del rapporto con detto intermediario. Del resto, è proprio in ragione dell'inclusione del promotore finanziario nella sfera di azione e di controllo dell'intermediario che l'art. 31, comma 3 del Tuf prevede la responsabilità solidale dell'intermediario

per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Ciò posto, il decreto consente all'ente di andare esente da detta responsabilità allorché abbia «*adottato ed efficacemente attuato*» un modello di organizzazione idoneo a prevenire il compimento dei c.d. reati presupposto (artt. 6 e 7 del decreto).

L'efficacia esimente di tale modello organizzativo è ancorata a presupposti differenti a seconda che il reato sia commesso da soggetti apicali ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Nel primo caso viene stabilita una presunzione relativa di imputazione all'ente dei reati commessi da soggetti apicali. Ricade, infatti, sull'ente che vuole evitare la responsabilità l'onere di provare non solo l'adozione di un modello, ma altresì che il reo ha agito violando con frode il "modello organizzativo e gestionale" adottato ed attuato efficacemente dall'ente per prevenire i reati della specie di quello commesso[3].

Nel secondo caso la responsabilità è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; e poiché la commissione del reato derivante da negligenza dei preposti al controllo sul sottoposto-reo non dimostra di per sé l'inefficienza del modello, si ritiene che ricada sulla pubblica accusa l'onere di provare la mancanza o l'inefficienza del medesimo[4]. In altri termini, l'imputabilità del reato all'ente presuppone la mancata adozione di misure idonee a prevenire la violazione di obblighi di direzione o vigilanza da parte delle "persone sottoposte"; è la mancanza o l'insufficienza di tali misure, sussunte nel modello, a far sorgere la responsabilità, e non il fatto in sé del compimento di un reato in violazione delle stesse.

Si viene configurando, pertanto, una regola di responsabilità per "colpa organizzativa" in virtù della quale la responsabilità dell'ente è fondata non già sulla prova dell'omesso controllo o della negligenza da parte del soggetto incaricato del controllo sul reo nell'organizzazione dell'ente, bensì sulla prova (fornita dalla pubblica accusa) di una generale e strutturale colpa di organizzazione nella prevenzione e protezione dell'azienda dallo specifico rischio della commissione di un reato della specie di quello commesso dal sottoposto[5].

2. Criterio di rilevazione dei reati presupposto

In oltre dieci anni di vigenza del d.lgs. n. 231/2001 si è assistito ad un notevole incremento del numero dei reati presupposto, inizialmente comprensivo dei soli reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici. Il catalogo dei *crimina* rilevanti, in *numerus clausus* sebbene con capacità estensive, ha subito, così, un processo di proliferazione che ha condotto all'introduzione nell'impianto del decreto n. 231/2001 di talune fattispecie criminose che assumono specifica rilevanza con riferimento all'operatività bancaria e finanziaria, quali, in

particolare, i reati societari (introdotti tra i reati presupposto dal d.lgs. 61/2002), i reati di abuso di mercato (introdotti nel sistema del decreto n. 231/2001 dalla legge n. 62/2005), i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o di utilità di provenienza illecita (inseriti nel catalogo dei reati-presupposto dal d.lgs. n. 231/2007) e il reato di autoriciclaggio (fattispecie introdotta nel nostro ordinamento ad opera della l. n. 186/2014 che ha contestualmente attribuito alla stessa la qualifica di reato presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231/2001). Va avvertito, tuttavia, che alcune fattispecie di responsabilità amministrativa dell'ente, di cui pure bisognerà tenere conto, sono collocate fuori del decreto n. 231/2001 e sono poste altresì come conseguenza non soltanto di illeciti penali, ma anche di illeciti amministrativi.

La proliferazione dei reati astrattamente idonei a far sorgere una responsabilità dell'ente ha indotto l'Associazione ad analizzarli al fine di verificare quali di essi possano assumere rilevanza ove commessi dal promotore finanziario nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede, con l'intento di fornire così un contributo utile alla predisposizione di modelli organizzativi efficienti e non dispersivi. L'analisi ha richiesto la previa individuazione di un criterio di selezione dei reati rilevanti, elaborato tenendo conto della casistica giurisprudenziale e della per vero scarna dottrina rinvenuta sul punto.

Come accennato, perché l'ente incorra nella responsabilità amministrativa per un reato commesso da un "soggetto qualificato" è necessario che questi agisca *nell'interesse o a vantaggio* della persona giuridica (art. 5, comma 1 del decreto). Tuttavia, l'ente non risponde se il reo ha agito *nell'interesse esclusivo proprio o di terzi* (art. 5, comma 2 del decreto).

Con riferimento alla prima delle citate disposizioni, è opinione condivisa che il concetto di "interesse" si riferisca all'aspetto soggettivo, e cioè alla tensione della condotta verso un risultato favorevole valutabile in un'ottica *ex ante*, mentre quello di "vantaggio" si riferisca al profilo oggettivo, vale a dire all'utilità effettivamente conseguita, verificabile solo *ex post*^[6]. Alla luce di questa sola disposizione si dovrebbe ritenere che l'ente risponda sia quando i reati siano stati commessi nel suo interesse, obiettivamente valutato *ex ante*, sia anche quando i reati abbiano procurato un vantaggio all'ente stesso, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un interesse rilevabile *ex ante*.

La seconda delle disposizioni citate precisa tuttavia che l'ente non risponde quando il reato è commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di terzi. Se ne dovrebbe dedurre, pertanto, che la responsabilità dell'ente possa sorgere soltanto quando sia individuabile un interesse del medesimo, anche solo concorrente, alla commissione del reato, con la conseguenza che, qualora tale interesse non fosse invece ravvisabile, non potrebbe poi farsi derivare la responsabilità dell'ente dal fatto che *a posteriori* il reato abbia accidentalmente procurato un vantaggio anche ad esso.

Un'interpretazione che desse rilievo preminente alla prima delle surriferite interpretazioni, secondo la quale la responsabilità dell'ente sorgerebbe in ogni caso in cui il medesimo ricevesse un vantaggio *ex post*, aprirebbe il fianco ad una critica testuale, in quanto renderebbe pleonastica l'altra disposizione volta

invece ad escludere la responsabilità dell'ente quando il reato sia commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di un terzo.

Sembra, pertanto, doversi privilegiare l'altra interpretazione secondo la quale la responsabilità dell'ente può sorgere solo per reati rispetto ai quali sia configurabile *ex ante* un interesse dell'ente medesimo. Accogliendo questa interpretazione il riferimento disgiunto all'interesse o al vantaggio dell'ente acquista il senso di chiarire che, ove il reato sia commesso nell'interesse anche solo concorrente dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo sorga anche quando l'ente non ne abbia tratto alcun vantaggio. A conferma è previsto, infatti, che l'ente è punito, ancorché con una sanzione ridotta, anche quando il reato sia commesso nel *prevalente* interesse del reo o di un terzo e l'ente medesimo ne abbia ricavato un vantaggio minimo o addirittura non ne abbia ricavato alcun vantaggio (art. 12, d.lgs. n. 231/2001).

La dottrina che si è occupata del tema ha optato per quest'ultima interpretazione sia perché consente di conciliare le due menzionate disposizioni attribuendo ad entrambe un senso, sia anche perché evita di estendere a dismisura l'area della responsabilità dell'ente per i reati commessi dai propri sottoposti^[7]; estensione che contrasterebbe non soltanto con l'esigenza della certezza del diritto, maggiormente avvertita nell'area della responsabilità penale, ma anche con lo specifico sistema della responsabilità penale-amministrativa in esame, imperniato, come visto, sul presupposto della colpa organizzativa dell'ente.

Resta a questo punto da chiarire quando il reato possa ritenersi commesso *ex ante* nell'interesse esclusivo dell'agente o di un terzo rispetto all'ente o, meglio, ai presenti fini, quando possa escludersi l'interesse dell'ente alla commissione del reato da parte di un proprio preposto.

Al riguardo, sembra coerente con quanto sin qui rilevato utilizzare un criterio oggettivo individuabile in una diretta correlazione causale fra il reato e l'area delle attività esercitabili dall'ente secondo il suo oggetto sociale. L'interesse dell'ente al compimento di un dato reato dovrebbe misurarsi, cioè, alla luce dell'oggetto istituzionale del medesimo, risultando così rilevabile obiettivamente *ex ante*^[8].

A tale conclusione conduce logicamente la scelta legislativa di ricondurre la responsabilità in esame alla "colpa organizzativa" dell'ente. Una siffatta colpa si può manifestare, per definizione, in relazione a ciò che viene organizzato dall'ente e, quindi, in relazione al fisiologico svolgimento delle attività dal medesimo programmate e sulle quali soltanto esso è in grado di svolgere un'efficace azione di prevenzione e di controllo. Lo stesso modello organizzativo cui il decreto n. 231/2001 attribuisce efficacia scriminante non può, dunque, che essere costruito intorno ad un reticolo di reati individuati in relazione all'interesse che potrebbe avere l'ente a compierli tenuto conto delle attività che svolge.

In questa prospettiva, quando il reato sia commesso da un sottoposto, l'imputazione all'ente dovrebbe presupporre un ulteriore collegamento con le mansioni a questi affidate^[9]. Infatti, in tanto sembra possibile individuare una colpa dell'ente nell'esecuzione dei controlli sui sottoposti, in quanto i reati da

questi eventualmente commessi trovino occasione nelle mansioni assegnate e, quindi, nell'espletamento di tali mansioni mirino a realizzare un interesse istituzionale dell'ente stesso.

Del resto, risulta espressamente dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, che *"l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*; obblighi che per definizione ineriscono alle mansioni svolte.

La normativa in esame richiede, pertanto, un nesso fra la responsabilità dell'ente e le mansioni affidate ai sottoposti, nel senso che la responsabilità è da ritenere limitata ai soli reati che, nell'interesse dell'ente, possano essere commessi nell'esercizio delle mansioni svolte.

Si trae così la conferma del fatto che non qualsiasi reato commesso da un sottoposto possa essere produttivo di responsabilità per l'ente sol perché ne sia indirettamente derivato un vantaggio a quest'ultimo, ma unicamente quei reati che possano essere commessi *ex ante* nell'interesse dell'ente in relazione alle mansioni concretamente svolte da ciascun sottoposto.

3. Peculiarità della figura del promotore finanziario agente

Ai fini del presente lavoro, discende da quanto sopra che i reati commessi dal promotore finanziario idonei a far sorgere una responsabilità dell'ente sono quelli che il medesimo commetta nell'espletamento della sua tipica attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento per conto dell'intermediario preponente perseguendo un interesse esclusivo o concorrente di quest'ultimo.

Il promotore finanziario è incluso nella categoria delle "persone sottoposte" anche quando sia legato all'intermediario da un contratto di agenzia, essendo sufficiente, come già visto, la sottoposizione alla direzione o alla vigilanza dei vertici dell'ente.

Peraltro, il promotore finanziario agente rientra fra gli ausiliari autonomi dell'imprenditore ed è ritenuto egli stesso un imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., in quanto svolge l'attività con propria organizzazione e a proprio rischio[10].

Il promotore finanziario agente può dotarsi, pertanto, di un'organizzazione più o meno rilevante di mezzi e/o di persone attraverso cui esercita la propria attività e della quale risponde in via personale e autonoma rispetto all'intermediario per conto del quale opera.

Tale notazione consente, come si vedrà, di escludere la rilevanza per l'intermediario preponente di alcuni dei reati considerati dalla disciplina in oggetto qualora non ineriscano alle mansioni svolte ma attengano esclusivamente alla sfera di organizzazione interna del promotore finanziario.

4. Oggetto e finalità delle Linee guida

Il decreto n. 231/2001 prevede, con riferimento ai soggetti apicali, che gli enti possano adottare modelli di organizzazione e gestione sulla base di codici di

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli stessi che abbiano ricevuto un vaglio positivo del Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri di volta in volta competenti. Non sussistono ostacoli, peraltro, all'utilizzazione dei parametri orientativi forniti dalle associazioni imprenditoriali ai fini della predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo volti a prevenire il compimento dei reati presupposto anche da parte delle "persone sottoposte", al cui novero appartengono, come detto, i promotori finanziari.

Con riguardo, in particolare, a questi ultimi, va rilevato che la loro attività è già disciplinata da norme pubbliche di settore che, da prima ancora dell'introduzione del decreto n. 231/2001, da un lato, impongono all'intermediario di predisporre procedure di controllo finalizzate a prevenire il compimento, da parte dei medesimi, di irregolarità che possano esporlo sia a rischi di *compliance* e di assoggettamento a sanzioni da parte delle Autorità di vigilanza, sia a rischi reputazionali e di esposizione a pretese risarcitorie della clientela[11], e, dall'altro lato, impongono al promotore finanziario di "osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano" nonché "le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico"[12].

Disciplina di settore e disciplina ex decreto n. 231/2001 convergono imponendo la prima, e suggerendo la seconda, all'intermediario di dotarsi di un apparato di controllo sull'attività del promotore finanziario attraverso il quale si tende a prevenire il rischio operativo insito nell'esercizio di tale attività in tutte le sue ramificazioni, comprese quindi anche, e soprattutto, le derive rappresentate dagli illeciti penalmente rilevanti.

Tale parallelismo è reso possibile dal fatto che, come visto, i reati rilevanti ai sensi del decreto n. 231/2001 sono quelli che possono trarre occasione dallo svolgimento delle mansioni proprie del promotore finanziario. Pertanto, ponendo in essere le misure organizzative, di controllo e sanzionatorie idonee ad assicurare la regolare esecuzione di tali mansioni, l'intermediario forgia contestualmente un modello organizzativo che dovrebbe fungere da scudo all'insorgere della responsabilità in esame, atteso che quest'ultima è concepita come conseguenza non del mero compimento di un reato da parte della "persona sottoposta", bensì della mancanza o insufficienza delle misure stesse (secondo il canone della "colpa organizzativa" sopra posto in luce).

Una significativa conferma che il modello organizzativo previsto dal decreto n. 231/2001 sia immanente al sistema delle procedure interne dell'intermediario si rinviene nell'analisi dei reati che potrebbero venire in rilievo con riferimento all'attività del promotore finanziario. In via esemplificativa, figurano, infatti, fra tali reati la corruzione, il peculato, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e gli abusi di mercato: ossia, reati concernenti condotte che dovrebbero già trovare divieto nelle procedure dell'intermediario[13] e la condanna per i quali farebbe, del resto, venir meno il requisito di onorabilità prescritto dall'art. 1, d.m. 11 novembre 1998, n. 472,

condizionante l'iscrizione stessa all'albo dei promotori finanziari, costitutiva dell'esercizio dell'attività[14].

Lo sforzo che si richiede all'intermediario è, quindi, di tipo essenzialmente organizzativo e procedurale, dovendo questo in definitiva valorizzare le misure e le procedure che pone in essere in base alla disciplina di settore all'interno di un sistema complessivo di controlli nel quale sia sinergicamente inserito pure il modello organizzativo avente i requisiti, anche sanzionatori, richiesti per evitare la responsabilità di cui al decreto n. 231/2001. A tal fine potrebbe essere valutata la possibilità di inserire all'interno del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 gli opportuni rimandi alle pertinenti strutture aziendali (es. ispettorato rete, revisione interna, antiriciclaggio) e alle pertinenti procedure anche di controllo rilevanti ai fini del monitoraggio dei rischi di illecito da cui possa scaturire la responsabilità amministrativa dell'intermediario (es. reati informatici, riciclaggio, abusi di mercato, corruzione e ostacoli all'esercizio della vigilanza).Ciò considerato, deve, peraltro, rilevarsi che l'area dei reati contemplati da tale decreto risulta più ampia di quella dei reati che possono essere commessi dal promotore finanziario nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede. Fra questi ultimi possono esplicitare una particolare incidenza sul rischio operativo dell'intermediario anche reati, come quelli di truffa a danno dei clienti e di appropriazione indebita di somme e valori di pertinenza dei medesimi, che non figurano nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Al contempo, si è registrato dal 2001 ad oggi un incremento esponenziale del numero dei reati presupposto, tale da non rendere affatto agevole la loro stessa ricognizione, oltre che, poi, l'individuazione di quelli che possano dar luogo ad una responsabilità dell'intermediario se commessi dal promotore finanziario, e da far sorgere comunque l'esigenza di verificare se alcuni di essi possano non essere stati contemplati nelle procedure complessive di cui l'intermediario si è dotato nei confronti dei promotori finanziari e nello specifico modello organizzativo di cui al decreto n. 231/2001.

Avvalendosi dell'importante contributo di esperienza di alcune Associate che hanno partecipato ad una Commissione tecnica interassociativa appositamente costituita, si è, così, proceduto ad effettuare una scrematura di questi ultimi reati, nella consapevolezza della precarietà dei risultati conseguiti, i quali dovranno costantemente confrontarsi con il divenire delle casistiche concrete. Di qui l'attribuzione alla Commissione tecnica del compito di effettuare un monitoraggio periodico delle presenti Linee guida alla luce delle novità normative e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

In conclusione, con le Linee guida si sono intesi fornire dei criteri orientativi minimali e non vincolanti per l'efficiente selezione da parte delle Associate dei reati presupposto della responsabilità di cui al decreto n. 231/2001 che possano essere commessi dal promotore finanziario nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede.

Il metodo seguito è consistito, in particolare, nel verificare, per ciascun reato o gruppo di reati considerati dal decreto n. 231/2001, se e quando possano essere compiuti dal promotore finanziario nell'esercizio dell'attività di offerta

fuori sede e debbano, pertanto, essere tenuti presenti nella predisposizione del modello organizzativo. Le valutazioni che ne sono scaturite mirano, così, a costituire una guida per l'eventuale integrazione dei modelli organizzativi esistenti, avendo riguardo all'operatività tipica del promotore finanziario e senza volere incidere, pertanto, sui contenuti di tali modelli, del resto già predisposti sulla base anche di Linee guida fornite da altre Associazioni di intermediari. Per quanto occorrer possa, si precisa che resta comunque ferma la piena autonomia di ciascun intermediario anche nella selezione dei reati ascrivibili al promotore finanziario.

In calce alle Linee guida si è ritenuto utile fornire una griglia riassuntiva di tutti gli illeciti contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e da altre analoghe disposizioni di legge che, alla luce della ricostruzione effettuata, è apparso poter essere commessi dal promotore finanziario nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede e rappresentare, così, fonte, in astratto, di una responsabilità dell'intermediario ai sensi del medesimo decreto.

LINEE GUIDA

Art. 24 d.lgs. n. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

La norma ricomprende una pluralità di fattispecie accomunate dalla circostanza che soggetto passivo del reato è lo Stato o altro ente pubblico.

Fatta eccezione per la frode informatica e per la truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, le altre condotte previste in rubrica, di seguito analiticamente esaminate, dovrebbero assumere rilievo nei casi in cui l'intermediario gestisca per conto dello Stato o di altro ente pubblico l'istruttoria, l'erogazione e l'utilizzazione di fondi pubblici ovvero sia destinatario esso stesso di tali fondi, elargiti per la realizzazione di opere o lo

svolgimento di attività di pubblico interesse. In tali casi, infatti, la condotta illecita potrebbe essere, astrattamente ed in un'ottica *ex ante*, riconducibile ad un interesse dell'intermediario, inerendo dunque all'esercizio della sua attività istituzionale.

Il requisito dell'interesse (almeno concorrente) dell'intermediario non sembra invece rinvenibile nelle ipotesi in cui destinatario dell'erogazione pubblica sia un cliente, da ritenere allora l'unico portatore dell'interesse alla commissione del reato. Anche quando il promotore finanziario cooperi con il cliente al fine di fargli destinare, o anche acquisire per destinare, un'erogazione pubblica ad investimenti in strumenti finanziari, con conseguente possibile "vantaggio" materiale per l'intermediario, si ritiene debba escludersi la sussistenza di un interesse oggettivo e diretto dell'intermediario medesimo alla commissione del reato da parte del promotore. Il vantaggio procurato all'intermediario sarebbe, infatti, una conseguenza del tutto eventuale ed accidentale di una condotta delittuosa perpetrata ad altri fini a danno dell'ente pubblico erogatore nell'interesse obiettivo esclusivo del soggetto fruitore dell'erogazione.

Alla medesima conclusione conduce anche la considerazione della mancanza di un nesso fra le mansioni inerenti all'incarico di promotore finanziario e l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di un cliente; nesso alla luce del quale soltanto, come illustrato nella Relazione, diventa invece possibile ravvisare quell'interesse anche solo concorrente dell'intermediario che costituisce il presupposto per l'accollo al medesimo della responsabilità in esame.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Si esclude la rilevanza del presente reato in relazione alla figura del promotore finanziario. Anche quando possa inerire all'attività istituzionale dell'intermediario, tale reato non risulta comunque ricollegabile all'attività di offerta fuori sede. Inoltre, il promotore finanziario non è un preposto tramite il quale l'intermediario ottiene, gestisce o monitora l'utilizzo di erogazioni pubbliche.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi

o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640[15] riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Ai fini del presente lavoro le due predette fattispecie di illecito penale possono essere esaminate unitariamente, avendo in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi erogati dallo Stato o altri enti pubblici o dalle Comunità europee[16].

Al riguardo, un interesse *ex ante* dell'intermediario potrebbe essere ravvisato quando le condotte illecite previste da tali fattispecie siano perpetrate al fine di ottenere dei finanziamenti destinati alla formazione dei promotori finanziari. Si tratterebbe, tuttavia, di condotte estranee all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede, le quali potrebbero essere ascritte al promotore finanziario non in tale qualità ma per effetto dell'espletamento di compiti ulteriori rilevanti in sede di monitoraggio di altre attività e funzioni aziendali (ad esempio, di formazione della rete).

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. – Truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare

1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con ...

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549...

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il delitto di truffa è considerato dal d.lgs. n. 231/2001 con esclusivo riferimento alle ipotesi aggravate in cui il reato sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (fattispecie quest'ultima evidentemente irrilevante per l'intermediario).

Al riguardo, si ritiene che la truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico possa inerire all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede, assurgendo a presupposto della responsabilità amministrativa dell'intermediario, quando lo

Stato o l'ente pubblico assuma la veste di cliente-investitore. In questo caso potrebbe prospettarsi l'eventualità che il promotore finanziario induca fraudolentemente tale particolare cliente a concludere investimenti dai quali l'intermediario possa trarre un ingiusto profitto con altrui danno.

Sembra potersi quindi ravvisare *ex ante* un interesse obiettivo dell'intermediario alla commissione del presente reato da parte del promotore finanziario.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione dello stesso^[17].

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, il suddetto reato di frode informatica si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione dei dati in esso contenuti. In particolare, il reato sembrerebbe ricorrere quando siano alterati dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione.

In questa prospettiva si potrebbe allora immaginare un interesse dell'intermediario ad alterare i dati contenuti nei sistemi informatici o telematici delle Autorità di vigilanza, ivi compresi, per quanto qui interessa, i dati e le informazioni relativi ad un promotore finanziario contenuti nei sistemi informatici o telematici della Consob, della UIF o dell'Isvap/Ivass. Si pensi, ad

esempio, a dati o informazioni concernenti presunte irregolarità del promotore finanziario passibili di sanzioni: in tal caso l'eventuale alterazione dei dati da parte del promotore finanziario sarebbe inerente alla sua attività e potrebbe soddisfare un concorrente interesse *ex ante* dell'intermediario preponente ad evitare possibili pregiudizi o danni anche di tipo reputazionale conseguenti all'irrogazione di sanzioni ad un proprio promotore finanziario.

Art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

La legge 18 marzo 2008, n. 48, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti mediante l'inserimento dei reati di criminalità informatica nell'impianto del decreto n. 231/2001.

Come si è già rilevato per il delitto di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, anche per questi reati (eccettuato quello di cui all'art. 640-quinquies c.p., su cui v. *infra*) si potrebbe astrattamente configurare un interesse dell'intermediario all'alterazione di sistemi informatici e telematici delle Autorità preposte alla vigilanza sui promotori finanziari.

Un ulteriore profilo di interesse parrebbe emergere, poi, in relazione alla possibilità che i medesimi reati (fatta eccezione per quelli di cui agli artt. 635-ter e 635-quinquies c.p., che riguardano informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità ovvero sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) vengano commessi in danno di un intermediario concorrente nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede, al fine di acquisire dal medesimo informazioni riservate relative a prodotti finanziari, strategie di *business*, elenchi di clienti, ecc..

Si riportano, quindi, le fattispecie di reato in esame con l'indicazione, ove del caso, di ulteriori, possibili profili di rilevanza.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

In linea di principio l'interesse dell'intermediario alla commissione del presente reato dovrebbe ritenersi sussistente qualora sia "violato" il sistema informatico o telematico di un soggetto terzo rispetto all'intermediario medesimo, quale potrebbe essere, come accennato, un'Autorità di vigilanza o un intermediario concorrente. In caso contrario l'intermediario assumerebbe piuttosto la veste di soggetto offeso dal reato, legittimato anche a proporre querela.

Si deve tuttavia dar conto di un isolato orientamento giurisprudenziale secondo cui le aree del sistema informatico dell'intermediario riservate a clienti titolari di conti *on line* sarebbero di pertinenza dei clienti medesimi alla stregua di un loro domicilio, con conseguente configurabilità del reato in esame nel caso di abusivo accesso ad esse (in ipotesi, anche da parte del promotore finanziario) [18].

Art. 615-quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Questo reato sembra assumere particolare rilevanza ai presenti fini, oltre che nei contesti messi in evidenza nella premessa al presente gruppo di reati, anche nelle ipotesi di utilizzo abusivo da parte del promotore finanziario dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente. In tal caso potrebbe sussistere astrattamente un interesse dell'intermediario al compimento illecito di operazioni da parte del promotore finanziario per conto del cliente ovvero all'alterazione della situazione finanziaria di quest'ultimo; interesse che dovrebbe essere sufficiente a far sorgere una responsabilità dell'intermediario, alla luce del criterio generale esposto nella Relazione, indipendentemente dagli esiti della condotta del promotore finanziario, e quindi anche se l'intermediario non dovesse concretamente trarne alcuna utilità ovvero dovesse finanche rimanere esposto ad obbligazioni risarcitorie nei confronti del cliente.

Art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso

pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Art. 617-quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Art. 635-bis -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Per tutti i reati sopra descritti valgono i rilievi svolti nella premessa introduttiva del presente gruppo di reati.

Art. 491-bis - Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo[19] riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma fa riferimento alle ipotesi di falsità in atti relative a documenti informatici aventi efficacia probatoria. Tra le fattispecie di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale (artt. 476 - 493-bis c.p.) potrebbero essere in astratto riconducibili all'interesse dell'intermediario preponente le condotte attraverso cui il promotore finanziario dovesse formare o alterare un documento informatico avente natura di scrittura privata, come un contratto con firma digitale o un rendiconto elettronico (art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata)[20], ovvero dovesse distruggere, sopprimere od occultare analogo documento informatico (art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)[21], ovvero dovesse utilizzarne uno, pur senza essere incorso nella falsità (art. 489 c.p. - Uso di atto falso)[22].

Allo stesso modo il promotore finanziario potrebbe cancellare o alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria presenti nel sistema informatico dell'intermediario per conto del quale opera al fine, ad esempio, di eliminare le prove di un reato ovvero la traccia di irregolarità dalle quali potrebbe in ipotesi derivare l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico del promotore medesimo od anche dell'intermediario preponente.

Dovrebbe, invece, escludersi la rilevanza ai presenti fini delle fattispecie che prevedono quale soggetto attivo del reato un pubblico ufficiale o un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità ovvero un pubblico impiegato incaricato di un servizio pubblico (479, 480, 481, 487 e 493), trattandosi di qualità non riscontrabili nel promotore finanziario come tale. Non assumono

inoltre rilevanza i reati di cui agli artt. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni), 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato) e 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)[23].

Quanto, infine, alle fattispecie di reato contemplate dagli artt. 476 (Falsità materiale in atti pubblici)[24], 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative)[25] e 478 c.p. (Falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti)[26], le stesse, pur configurate in capo a un pubblico ufficiale o a un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità, vengono tuttavia punite, ai sensi dell'art. 482 c.p., anche se commesse da un privato[27]. Tali fattispecie potrebbero, pertanto, assumere rilevanza ai presenti fini, ad esempio, quando il promotore finanziario falsifichi atti di un'Autorità che lo riguardino, come il verbale di una verifica ispettiva. Allo stesso modo il promotore finanziario potrebbe falsamente attestare al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità (art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)[28].

Art. 640-quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Questo reato potrebbe essere rilevante per l'intermediario che sia anche certificatore di firma elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Anche in tal caso esso non rientrerebbe comunque fra quelli che possono essere commessi dal promotore finanziario alla luce della sua attività tipica.

Art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

I delitti di criminalità organizzata possono essere suddivisi ai presenti fini in due gruppi a seconda che siano o non siano di stampo mafioso.

Quelli di stampo non mafioso sono i seguenti:

Art. 416, comma 6, c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più .

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 [Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 601 [Prostituzione minorile] e 602 [Pornografia minorile], nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [Disposizioni contro le immigrazioni clandestine], si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1 [Pornografia virtuale], 600-quinquies [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 609-bis [Violenza sessuale], quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater [Atti sessuali con minorenne], 609-quinquies [Corruzione di minorenne], 609-octies [Violenza sessuale di gruppo], quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies [Adescamento di minorenni], si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione[29].

Art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope[30].

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110[31].

E' da escludere la sussistenza di un interesse dell'intermediario alla commissione dei delitti sopra descritti, risultando le relative condotte criminose obiettivamente estranee all'esercizio delle attività finanziarie dal medesimo istituzionalmente svolte.

Sono, invece, di stampo mafioso i seguenti delitti:

Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

L'interesse per le attività finanziarie potrebbe indurre la mafia ad assumere cointeressenze o ad intrecciare relazioni d'affari tali da rendere l'intermediario uno strumento per il perseguimento delle finalità vietate dalle suddette fattispecie criminali.

Non sembra, tuttavia, che tali condotte di stampo mafioso possano essere realizzate dal promotore finanziario, richiedendosi per la loro commissione una capacità decisionale o gestionale in seno all'intermediario di cui il promotore è normalmente privo.

Peraltro, ai sensi dell'art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001, qui in esame, la responsabilità dell'ente sorge, altresì, per qualsiasi **delitto commesso "avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"**.

In astratto, anche il promotore finanziario potrebbe allora commettere, nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede, reati – ad esempio, di riciclaggio o di corruzione – derivanti dalla sua partecipazione ad associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare le attività di dette associazioni.

Art. 25 d.lgs. n. 231/2001

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Si anticipa che di tali reati possono essere commessi dal promotore finanziario nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede solo quelli che non presuppongono nell'autore la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 317 c.p. – Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis - Circostanze aggravanti (quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, **per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri**, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 231/2001, i suddetti reati rilevano anche se commessi dalle persone indicate negli articoli 320 (persone incaricate di un pubblico servizio)^[32] e 322-bis (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Essi possono essere commessi, dunque, da dipendenti dell'intermediario che assumano la qualità di incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio di attività, come quella di riscossione dei tributi, svolte in forza di una delega della Pubblica Amministrazione.

Non occorre tale qualifica, invece, per la configurabilità dei reati contemplati:

- dall'art. 319-*quater*, comma 2, che punisce chi dà o promette indebitamente denaro o altra utilità per esservi stato indotto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, e

- dagli artt. 321 e 322 c.p., che puniscono chiunque corrompa o istighi alla corruzione un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, anche se l'offerta o la promessa non siano accettate (art. 322, comma 1, c.p.).

Essi potrebbero essere commessi, pertanto, anche dal promotore finanziario il quale, ad esempio, induca un funzionario della Consob ad occultare eventuali irregolarità riscontrate nei suoi confronti. In tale fattispecie sarebbe ravvisabile

un interesse *ex ante* dell'intermediario ad evitare le conseguenze potenzialmente negative derivanti dall'applicazione di una sanzione al proprio promotore finanziario. Altra fattispecie rilevante potrebbe essere quella della corruzione di un giudice al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo al cui esito sia potenzialmente interessato l'intermediario.

Art. 25-bis d.lgs. n. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Tali reati possono essere suddivisi nei seguenti gruppi.

Falsità in monete^[33]:

- **art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**^[34];
- **art. 454 c.p. - Alterazione di monete**^[35];

- **art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate[36];**
- **art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede[37].**

Falsità in valori di bollo:

- **art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati[38];**
- **art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo[39];**
- **art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, di carta filigranata[40];**
- **art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati[41].**

Tali gruppi di reati potrebbero astrattamente inerire all'esercizio di attività di carattere finanziario ed essere dunque commessi nell'interesse dell'intermediario; tuttavia, non sembrano inerire all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede. Si ritiene, pertanto, che gli stessi non debbano essere presi in considerazione con riferimento al promotore finanziario.

Falsità in strumenti o segni di riconoscimento:

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito

con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Né la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi o di brevetti, disegni e modelli industriali, né l'uso di segni distintivi o di brevetti, disegni e modelli contraffatti od alterati, né l'introduzione in Italia di prodotti industriali con segni distintivi alterati o contraffatti sembrano poter inerire all'esercizio di attività finanziarie e tanto meno all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede[42].

Art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Eccettuato il reato di cui all'art. 513-bis c.p. (su cui v. *infra*), i seguenti altri reati, richiamati dalla norma in commento, sembrano tendenzialmente estranei all'esercizio delle attività finanziarie dell'intermediario, e comunque dell'attività di offerta fuori sede:

- **art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio[43];**
- **art. 514 c.p.- Frodi contro le industrie nazionali[44];**
- **art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio[45];**
- **art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine[46];**
- **art. 517c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci[47];**
- **art. 517-bis c.p. - Circostanza aggravante[48];**

- **art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale[49];**
- **art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari[50].**

Diversa è la considerazione per il seguente reato:

- **art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale ultima fattispecie risulta integrata qualora il comportamento violento o intimidatorio sia perpetrato a danno del concorrente nell'esercizio di qualsivoglia impresa e quindi anche nell'esercizio di un'impresa finanziaria, compreso il segmento dell'offerta fuori sede. Così, potrebbe rinvenirsi l'interesse *ex ante* dell'intermediario alla commissione del reato in esame da parte del promotore finanziario per l'acquisizione di clientela di un intermediario concorrente.

Art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Tra i reati la cui commissione può implicare la responsabilità dell'ente, ricorrendo gli altri presupposti oggettivi e soggettivi di ascrizione, il d.lgs. 61/2002 ha inserito i predetti reati in materia societaria commessi

nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Tali reati rilevano qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di reati propri, per i quali dunque il legislatore ha provveduto a tipizzare anche il soggetto attivo del reato, cosicché va escluso in principio che gli stessi possano essere commessi dal promotore finanziario. È il caso dei reati di:

- **false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**, che possono essere commessi solo da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori;

- **impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) e operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**, che possono essere commessi solo dagli amministratori;

- **omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**, che può essere commesso solo dagli amministratori di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del CAP o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

- **formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)**, che può essere commesso solo dagli amministratori e dai soci conferenti;

- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**;

- **falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c.)**. Al riguardo si rappresenta che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'art. 2624 c.c. il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 27 del medesimo d.lgs. n. 39/2010. A seguito dell'abrogazione della disposizione codicistica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34476 del 22/09/2011, hanno ritenuto che la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non sia più inclusa tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente di cui al decreto n. 231/2001[51].

Altri reati societari, pur non essendo riferiti ad un soggetto che rivesta una determinata carica, presuppongono comunque l'espletamento di mansioni che non ineriscono all'attività del promotore finanziario. Sono, in particolare:

- il reato di **illecita influenza sull'assemblea** di cui all'**art. 2636 c.c.**, che punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

i reati di **falso in prospetto** di cui all'**art. 2623 c.c.**. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che ha contestualmente inserito il solo *delitto* di falso in prospetto nell'art. 173-*bis* del Tuf. Anche rispetto al reato di falso in prospetto sembra potersi escludere l'applicabilità disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti stante l'assenza di una modifica dell'art. 25-*ter* del decreto n. 231/2001 del d.lgs. n. 231/2001, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata seppur con riferimento all'abrogazione dell'art. 2624 c.c.^[52]. Possono, invece, inerire all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede da parte del promotore finanziario i suddetti reati:

- **Art. 2635, comma 3, c.c. – Corruzione tra privati**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il reato di corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 3 - la sola peraltro richiamata dall'art. 25-*ter* del decreto n. 231/2001- parrebbe assumere rilevanza ai presenti fini, alla luce della circostanza che il promotore finanziario potrebbe "corrompere", mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori di una

società-cliente ovvero soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, inducendoli a concludere investimenti dannosi per la società cliente. In tal caso potrebbe ritenersi sussistente anche un interesse *ex ante* dell'intermediario preponente.

- **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Tale reato si distingue dal reato di manipolazione del mercato contemplato dal TUF (al cui commento, *infra*, si rinvia) per il fatto di avere ad oggetto strumenti finanziari non negoziati né destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.

- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il promotore finanziario rientra, in particolare, fra "gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza" (Consob, Isvap/Ivass, UIF), tenuti ad obblighi nei confronti delle medesime, anche di comunicazione di dati e di atti.

Egli potrebbe, pertanto, ostacolare in vario modo l'esercizio dei poteri di tali Autorità nei suoi confronti, occultando i documenti richiesti o fornendo informazioni o dati alterati. L'intermediario potrebbe essere astrattamente interessato alla commissione del reato in esame allo scopo di prevenire il rischio dell'irrogazione di sanzioni al promotore finanziario da cui potrebbe derivare un nocumento all'attività e alla reputazione dell'intermediario medesimo.

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In assenza di un'elencazione tassativa dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico da cui possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, la dottrina ritiene che tale gruppo di reati possa ricomprendere, innanzitutto, talune fattispecie di cui al Titolo I, Libro II c.p. concernente i delitti contro la personalità dello Stato^[53]. In particolare, ai fini del presente lavoro rilevano i seguenti reati:

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di

atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente o intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato ... 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b) ... 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo ... 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo

Nell'esercizio della tipica attività bancaria o finanziaria gli intermediari potrebbero avere interesse a che uno dei soggetti qualificati, tra cui il promotore finanziario, instauri rapporti con clienti che perseguano direttamente o indirettamente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mettendo a disposizione degli stessi risorse finanziarie ovvero incrementandone le disponibilità economiche[54].

Art. 25-quater 1. d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale [Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili] si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le condotte criminose richiamate dalla suddetta disposizione sono obiettivamente estranee all'esercizio di attività finanziarie e, qualora fossero compiute da un preposto dell'intermediario, non potrebbero implicare una responsabilità di quest'ultimo da reato per carenza di interesse.

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 [Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 601 [Tratta di persone] e 602 [Acquisto e alienazione di schiavi], la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma [Prostituzione minorile], 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies [Pornografia minorile], la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma [Prostituzione minorile], 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 [Pornografia minorile e Detenzione di materiale pornografico], nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies [Adescamento di minorenni] la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Anche queste condotte risultano estranee all'esercizio di attività finanziarie e, dunque, inidonee a far sorgere la responsabilità dell'intermediario anche qualora fossero commesse da un sottoposto.

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'art. 9, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ha inserito i suddetti reati di abuso di mercato nel catalogo dei reati presupposto per l'iscrizione all'ente della responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 231/2001.

Art. 184 TUF (Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

La disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate (artt. 180 ss. TUF) è tesa ad evitare che taluni soggetti che si trovano in una posizione di particolare contatto con l'emittente quotato possano avvantaggiarsi delle informazioni relative a quest'ultimo, delle quali vengano a conoscenza in ragione del suddetto contatto, compiendo operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di tale emittente in una posizione di privilegio informativo rispetto al mercato (*insider trading*), oppure comunicando a terzi tali informazioni al di fuori di quanto strettamente inerente alle mansioni svolte (*tipping*), oppure ancora raccomandando ad altri il compimento di operazioni basate sulle suddette informazioni (*tuyautage*).

È fatto divieto di tenere i predetti comportamenti di *insider trading*, *tipping* o *tuyautage* fino a quando le informazioni privilegiate non vengano rese pubbliche, allo scopo di assicurare la parità di conoscenze da parte di tutti i potenziali investitori, quale premessa di un mercato integro e che possa godere della fiducia di tutti.

Il promotore finanziario, nel corso della continuativa relazione consulenziale con la clientela, potrebbe venire a conoscenza di informazioni privilegiate e tenere una delle condotte vietate, con riferimento alle quali non può escludersi, in astratto e in una prospettiva *ex ante*, un interesse dell'intermediario per conto del quale opera. Ad esempio, anche un ordine di investimento/disinvestimento del cliente potrebbe costituire, nelle more della sua esecuzione, un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 180, comma 5, TUF (c.d. *front running*), che potrebbe essere utilizzata dal promotore, astrattamente, anche nell'interesse dell'intermediario preponente, vuoi direttamente vuoi indirettamente, avvantaggiando altri clienti del medesimo.

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

2-bis. *Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

Questo reato si distingue dal reato di aggio contemplato fra i reati societari dall'art. 2636 c.c. (su cui v. *supra*) per il fatto di riguardare strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una

richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Il promotore finanziario, nell'interesse esclusivo o concorrente dell'intermediario preponente, potrebbe determinare una perturbazione nelle condizioni di fisiologico funzionamento del mercato attraverso la diffusione di notizie false (c.d. manipolazione informativa, la quale si realizza senza il compimento di operazioni sul mercato) ovvero mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici (c.d. manipolazione operativa).

Art. 187-quinquies TUF- Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo [Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato] commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Con le suddette disposizioni il legislatore ha introdotto dei casi di responsabilità dell'ente conseguente al compimento di illeciti amministrativi (e non penali). Esse sono collocate nel TUF, ove sono riprodotti i medesimi presupposti della responsabilità da reato previsti dal decreto n. 231/2001, sia in relazione alla qualifica del soggetto autore dell'illecito sia con riguardo ai presupposti ascrittivi della responsabilità all'ente.

Si riporta il testo delle fattispecie di illecito amministrativo in oggetto.

Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo

dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter - Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari[55];

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale[56];

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente[57];

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari[58].

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Le suddette fattispecie di illecito amministrativo hanno un ambito applicativo più ampio rispetto alle omologhe fattispecie penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e, dunque, rilevano *a fortiori* nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede tramite il promotore finanziario. In particolare, con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate, la maggiore ampiezza riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, in quanto tale abuso integra anche un reato solo se è commesso da chi entri in contatto con l'informazione privilegiata nell'esercizio delle proprie funzioni (*insider* primario), mentre integra solo un illecito amministrativo quando sia commesso da chi acquisisca l'informazione privilegiata in via occasionale (*insider* secondario). Con riferimento alla manipolazione del mercato, risulta più ampia la stessa fattispecie oggettiva di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'ente da illecito amministrativo disciplinata dal TUF è stata ritenuta dalla Sezioni Unite della Cassazione autonoma da, e dunque cumulabile con, quella derivante da reato di cui al d.lgs. n. 231/2001[59].

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute o della sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale [Omicidio colposo], commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale [Lesioni personali colpose], commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

I reati presupposto di cui alla norma in commento sono stati inseriti nel sistema del decreto n. 231/2001 dalla legge n. 123/2007 al fine di fornire un criterio di imputazione all'ente della responsabilità derivante dagli incidenti sul lavoro.

Il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è strettamente connesso all'organizzazione e alla gestione dell'attività degli enti, con la conseguenza che non può escludersi la responsabilità dell'intermediario per i reati di omicidio colposo o di lesioni personali gravi o gravissime commessi da uno dei cc.dd. soggetti qualificati con violazione delle norme suddette. L'interesse dell'intermediario alla commissione di tali reati può ravvisarsi, ad esempio, nel risparmio sui costi connessi alla sicurezza sul lavoro[60].

Ai fini del presente lavoro va messo in evidenza che, se è corretto quanto argomentato nella Relazione alle presenti Linee guida, il promotore finanziario agente risponderebbe in via personale ed esclusiva dei reati attinenti (non all'esercizio dell'attività, bensì) all'organizzazione interna del proprio ufficio, sulla quale l'intermediario non avrebbe poteri di intervento e di controllo. Pertanto, le lesioni cagionate dal promotore finanziario ad un proprio dipendente o collaboratore per effetto della violazione della normativa

antifortunistica o antincendio non potrebbero dar luogo ad una responsabilità dell'intermediario preponente ai sensi del decreto n. 231/2001.

Art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il novero dei reati presupposto è stato ampliato ad opera del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con l'inserimento dei reati previsti dai menzionati articoli 648, 648-bis e 648-ter, di cui si riportano ora le rispettive fattispecie incriminatrici.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità rispetto a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 €25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1. c.p. - Autoriciclaggio .

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il circuito bancario e finanziario risulta la sede privilegiata per la commissione di tali reati, accomunati dalla circostanza che le rispettive condotte criminose hanno ad oggetto denaro, beni o altre utilità economiche derivanti dalla commissione di altro delitto, non più solo da parte di soggetti terzi ma anche da parte del soggetto che ha commesso o concorso a commettere il delitto stesso (autoriciclaggio)[61].

Gli intermediari, in particolare, sono chiamati ad adempiere un ruolo di "collaborazione attiva", concorrendo ad individuare e segnalare alle Autorità di settore le operazioni sospette che rilevano durante lo svolgimento delle loro attività istituzionali. In tale contesto i promotori finanziari sono tenuti ad osservare gli obblighi propri del soggetto abilitato per conto del quale operano e, ad ulteriore rafforzamento della disciplina, sono inclusi nell'elenco degli "altri soggetti esercenti attività finanziaria", destinatari in proprio delle disposizioni antiriciclaggio e passibili pertanto dell'applicazione delle relative sanzioni (art. 11, comma 3, d.lgs. n. 231/2007)[62].

Ciò posto, non si può escludere che i promotori finanziari commettano uno dei reati in commento nell'esercizio dell'attività di offerta fuori sede e nell'interesse esclusivo o concorrente dell'intermediario per conto del quale operano. Quest'ultimo interesse, in particolare, si sostanzierebbe nell'immissione di denaro (sebbene di provenienza illecita) nel circuito bancario e finanziario, con conseguente incremento dei volumi di attività e dei margini di profitto dell'intermediario.

Art. 25-novies d.lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma[63], 171-bis[64], 171-ter[65], 171-septies[66] e 171-octies[67] della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941[68].

In linea di principio, tali reati non appaiono inerenti all'esercizio di attività finanziarie e dell'offerta fuori sede in particolare. Potrebbe, peraltro, assumere astrattamente rilievo il reato di cui all'art. 171 della legge sul diritto d'autore in relazione alla pubblicazione/diffusione da parte (anche) del promotore finanziario, senza che ne abbia diritto, di studi o ricerche su strumenti finanziari, emittenti e mercati, in ipotesi utili al migliore accreditamento dell'intermediario presso la clientela.

Art. 25-decies d.lgs. n. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La suesposta fattispecie potrebbe assumere rilievo ai fini del presente lavoro nel caso, ad esempio, in cui il promotore finanziario inducesse taluno a rendere falsa testimonianza di fronte al giudice penale. Tale condotta potrebbe essere perpetrata nell'interesse dell'intermediario a non subire nocimento dall'eventuale condanna del promotore medesimo in un procedimento penale.

Art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis [Inquinamento ambientale], la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater [Disastro ambientale], la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'art. 452-quinquies [Delitti colposi contro l'ambiente], la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies [Circostanze aggravanti], la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies [Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività], la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis [Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette], la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis [Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto], la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Codice dell'ambiente], si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137 [Gestione e tutela della acque]:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256 [Gestione di rifiuti non autorizzata]:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257 [Bonifica dei siti]:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo [Obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti], la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1 [Traffico illecito di rifiuti], la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 [Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti], la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis [Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti], la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5 [Superamento dei valori limite di emissione che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria], la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 [Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica], si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 [Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente], si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote[69].

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 [Inquinamento provocato dalle navi], si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è stato integrato dalle suddette fattispecie, inerenti alla tutela dell'ambiente, ad opera del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e della legge 22 maggio 2015, n. 68. Gran parte delle condotte criminose ivi contemplate appaiono obiettivamente estranee all'esercizio di attività finanziarie e dell'offerta fuori sede in particolare. L'eventuale coinvolgimento dell'intermediario nella commissione di reati ambientali non avverrebbe comunque tramite il promotore finanziario considerato nella sua qualità di ausiliario per l'esercizio dell'attività di offerta fuori sede.

Art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)

Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Tale reato si aggiunge a quelli elencati nell'art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo sopra riportato esso, peraltro, è idoneo a determinare la responsabilità amministrativa dell'ente di cui al decreto n. 231/2001 soltanto qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti dell'ente stesso. Attesa tale caratterizzazione soggettiva dell'autore del reato, è da escludere *ab origine* che possa insorgere la responsabilità in esame dell'intermediario qualora a commetterlo fosse un promotore finanziario.

Art. 25-duodecies d.lgs. n. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero][70], si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

L'inclusione di quest'ultimo delitto fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è avvenuta ad opera dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

Si tratta di fattispecie avente rilevanza marginale per un intermediario, la quale consiste nell'assunzione di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno e non può, pertanto, interessare *ab origine* l'attività di reclutamento di promotori finanziari cui conferire un incarico di agenzia.

Sotto altro profilo, non potrebbe far sorgere la speciale responsabilità in esame l'eventuale assunzione diretta di lavoratori stranieri da parte del promotore finanziario, attinente, come tale, alla sfera di autonomia organizzativa di quest'ultimo, su cui l'intermediario, come detto, non avrebbe alcun potere di intervento e di controllo.

Art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)

Responsabilità amministrativa degli enti.

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3 [reati transnazionali][71], si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

*2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale [rispettivamente, Associazione per delinquere e Associazioni di tipo mafioso anche straniere, già ritenute *supra, sub* art. 24-ter d.lgs. n.*

231/2001, non inerenti all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede], dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 [Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, da ritenere ugualmente non inerente all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede], e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, già ritenuta *supra*, sub art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001, non inerente all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede], si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni [Immigrazione clandestina, già ritenuta *supra*, sub art. 24-ter d.lgs. n.231/2001, non inerente all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede], si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 [*rectius*, comma 5, per effetto dell'intervenuta abrogazione degli originari commi 6 e 7] del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis [Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, già ritenuta *supra*, sub art. 25-decies d.lgs. n. 231/2001, potenzialmente inerente all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede] e 378 [Favoreggiamento personale, da ritenere pure potenzialmente inerente all'esercizio della suddetta attività]^[72] del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

8. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Alcuni dei reati considerati rilevanti dall'articolo in esame in quanto aventi carattere transnazionale sono stati già sopra esaminati *sub* art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001. Così, in particolare, valgono le considerazioni già ivi espresse in merito alla non inerenza all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede dei reati di associazione per delinquere, associazioni di tipo mafioso anche straniere, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e immigrazione clandestina. Del pari non inerente all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede risulta, poi, il reato di associazione per delinquere finalizzata

al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Mentre appaiono inerenti all'esercizio della suddetta attività il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come già rilevato *supra* a proposito del medesimo reato non transazionale (*sub* art. 25-*decies* d.lgs. n. 231/2001), e il reato di favoreggiamento personale.

TABELLA DEGLI ILLECITI

presupposto della responsabilità dell'intermediario in relazione all'esercizio dell'attività di offerta fuori sede da parte del promotore finanziario

- Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
 - Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. – *Truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare*
 - Art. 640-ter c.p. – *Frode informatica* (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

- Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*
 - Art. 615-ter c.p. – *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*
 - Art. 615-quater c.p. – *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*
 - Art. 615-quinquies c.p. – *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*
 - Art. 617-quater c.p. – *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*
 - Art. 617-quinquies c.p. – *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*
 - Art. 635-bis c.p. – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

- Art. 635-ter c.p. – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*
- Art. 635-quater c.p. – *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*
- Art. 635-quinquies c.p. – *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*
- Art. 491-bis c.p. – *Documenti informatici*
- Art. 476 c.p. – *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*
- Art. 477 c.p. – *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*
- Art. 478 c.p. – *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*
- Art. 482 c.p. – *Falsità materiale commessa dal privato*
- Art. 483 c.p. – *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*
- Art. 485 c.p. – *Falsità in scrittura privata*
- Art. 489 c.p. – *Uso di atto falso*
- Art. 490 c.p. – *Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*

- Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – *Delitti di criminalità organizzata*
 - Qualsiasi delitto, ad esempio di corruzione o di riciclaggio, commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso

- Art. 25 d.lgs. 231/2001 – *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*
 - Art. 319-quater, comma 2 c.p. – *Induzione indebita a dare o a promettere utilità*
 - Art. 321 c.p. – *Pene per il corruttore*
 - Art. 322 c.p. – *Istigazione alla corruzione*

- Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 – *Delitti contro l'industria e il commercio*
 - Art. 513-bis c.p. – *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*

- Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari
 - Art. 2635, comma 3 c.c. – Corruzione tra privati
 - Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
 - Art. 2638 c.c. – *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

- Art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001 – *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*
 - Art. 270-bis c.p. – *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 – *Articolo 2*

- Art. 25-sexies d.lgs. n.231/2001 – *Abusi di mercato*
 - Art. 184 TUF – *Abuso di informazioni privilegiate*
 - Art. 185 TUF – *Manipolazione del mercato*
 - Art. 187-quinquies TUF – *Responsabilità dell'ente*
 - Art. 187-bis – *Abuso di informazioni privilegiate*
 - Art. 187-ter – *Manipolazione del mercato*

- Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
 - Art. 648 c.p. – *Ricettazione*
 - Art. 648-bis c.p. – *Riciclaggio*
 - Art. 648-ter c.p. – *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

- Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
 - Art. 171, l. 633/1941 – *Diffusione telematica al pubblico di un'opera dell'ingegno protetta*

- Art. 25 decies d.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - Art. 377-bis c.p. – *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

- Art. 10, legge 16 marzo 2006, n. 146 – *Responsabilità amministrativa degli enti per reati transnazionali*
 - Art. 377-bis c.p. – *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*
 - Art. 378 c.p. – *Favoreggiamento personale*

[1] La responsabilità dell'ente, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale essendo costruita in dipendenza della verifica di un reato e legata alle massime garanzie del diritto penale. Si tratta, dunque, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, di un "*tertium genus*" di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, contemperando i profili di generalprevenzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti in un'ottica amministrativa, con le garanzie che ne devono rappresentare il necessario contraltare, frutto di un'impostazione tipicamente penalistica (cfr. Cass. S.U. 2/7/2008, n. 26654; Cass. Pen. Sez VI, 9/7/2009, n. 36083; Cass. Pen., sez. II, 20/12/2006, 3615).

[2] V. già le Circolari Assoreti n. 55/02 e n. 5/07.

[3] La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato), "*è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose.*

In tale concetto di "rimproverabilità" è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi del D.Lgs., art. 1, comma 2, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati, che l'esperienza ha dimostrato funzionali ad interessi strutturati e consistenti, giacchè le "principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa complessa" (Rel. ministeriale cit.).

In conclusione, dall'esame del D.Lgs. n. 231 del 2001, e particolarmente dagli artt. 5 e 6, scaturisce il principio di diritto secondo cui l'ente che abbia omissso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il

reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 2" (Cass. Pen. Sez. IV, 17/9/2009, n. 3683).

[4] In tal senso v. A. Frignani, P. Grosso, G. Rossi, *I modelli di organizzazione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le Società*, n. 2/2002, p. 149.

[5] Sul concetto di "colpa di organizzazione" cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 7/6/2011, n. 28731; Cass. Pen., Sez. VII, 18/2/2010, n. 27735; Cass. pen. Sez. II, 20/12/2006, n. 3615.

[6] Così si è espressa Cass. pen., Sez. II., 20/12/2006, n. 3615: "non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata - in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante dall'agente". In senso conforme v. Cass. pen., Sez. VI, 9/7/2009, n. 36083.

[7] V. G. Bertolotti *L'imputazione all'ente della responsabilità <<amministrativa>> (o penale?) per fatto dei propri prestatori di lavoro*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2002, I, p. 548, con la precisazione che grava sull'ente l'onere di provare che coloro che hanno commesso il reato abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. L'Autore espone il seguente esempio: "l'impiegato di una società che fabbrica e vende piastrelle corrompe un pubblico funzionario per ottenere l'edificabilità di un terreno al solo fine di costruirvi una villa. Ottenuta l'edificabilità e volendo iniziare i lavori per la pavimentazione della villa l'impiegato acquista un notevole quantitativo di piastrelle della società presso la quale lavora. Orbene, è evidente, da un lato che la società di cui si discorre ha tratto un vantaggio dal reato commesso dal proprio impiegato: se egli non avesse ottenuto l'edificabilità non avrebbe acquistato le piastrelle; dall'altro lato che l'impiegato ha agito <<nell'interesse esclusivo proprio>>".

[8] In particolare, è stato evidenziato che l'interesse non deve essere inteso in senso puramente soggettivo - cioè in riferimento alla rappresentazione e volontà da parte dell'agente -, ma deve avere una sua oggettività ed essere, pertanto, riconoscibilmente connesso alla condotta illecita (alcuni commentatori, al riguardo, hanno proposto di ancorare la relativa valutazione ai criteri della idoneità e della non equivocità degli atti compiuti, mutuandoli dall'art. 56 c.p.). Nell'individuazione della nozione di interesse non rilevano comunque le intenzioni o rappresentazioni dell'agente poiché, se l'interesse coincidesse con la finalità perseguita dall'autore, tale requisito si sostanzierebbe in un dolo specifico riguardante la sfera soggettiva della persona fisica (cfr. Trib. Cagliari, 4/7/2011, n. 1188).

[9] "Quanto ai dipendenti, non v'è ragione per escludere la responsabilità dell'ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscano appunto per conto dell'ente, e cioè nell'ambito dei compiti da essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del

sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica" (v. Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 231/2001).

[10] Sia la Consob (con la comunicazione n. DIN/1005619 del 25.1.2001) sia la Corte di Cassazione (con sentenza n. 18135 del 20.12.2002), pur senza disconoscere la sussistenza di elementi propri della prestazione d'opera intellettuale nell'attività del promotore finanziario agente, hanno tuttavia attribuito ad essa natura prevalentemente imprenditoriale.

[11] Cfr., all'epoca dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, gli artt. 56, 57 e 58 del Regolamento Consob n. 11522/1998, e, ora, l'art. 15 del Regolamento Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007, ove è sancito l'obbligo dell'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare la corretta e trasparente prestazione dei servizi da parte delle persone coinvolte nella prestazione dei servizi stessi, e quindi anche da parte del promotore finanziario.

[12] Cfr., all'epoca dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, l'art. 95, comma 1, del Regolamento Consob n. 11522/1998, e, ora, l'art. 107, comma 1, Reg. Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.

[13] Così, ad esempio, nelle Linee guida Assoreti "per la redazione del codice interno di comportamento delle Associate", si prevede che queste si organizzino in modo da evitare che il promotore finanziario commetta abusi di mercato (art. 3) oppure prometta, eroghi o riceva utilità dalle Autorità di vigilanza (art. 5); e più in generale, nelle Linee guida Assoreti "per la relazione di servizio con il cliente" (validate dalla Consob in data 7 aprile 2010 ai sensi della "Policy per la validazione delle linee guida elaborate dalle Associazioni degli intermediari", pubblicata nel sito istituzionale della Commissione in data 2 maggio 2008) si prevede che *"l'intermediario cura che il promotore finanziario ... conosca e osservi le procedure adottate dall'intermediario preponente, ivi comprese quelle concernenti ... la prevenzione dei reati che possono implicare una responsabilità amministrativa dell'intermediario preponente, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni"* (par. 4). Si saldano, così, le procedure imposte dalla disciplina di settore con quelle richieste da quest'ultimo decreto.

[14] Cfr., al riguardo, le considerazioni già svolte nella menzionata Circolare Assoreti n. 5/07.

[15] L'art. 640 c.p. contempla il reato di truffa.

[16] Il discrimine tra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche va ravvisato nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato dell'effetto della "induzione in errore" del soggetto passivo, presente invece nel secondo. In tal senso v. *ex multis* Cass. pen. Sez. VI Sent., 31/05/2007, n. 28665; Cass. Pen. Sez. VI, 31/05/2007, n. 28667; Cass. pen. Sez. V, 09/11/2007, n. 45030; Cass. pen. Sez. II, 18/02/2009, n. 21609; App. Palermo Sez. I, 22-01-2009.

[17] V. Cass. Pen. Sez. II, 11/11/2009, n. 44720; Trib. Milano, Sez. III, 19/03/2007.

[18] G.I.P. Trib. Milano, 10 dicembre 2007, n. 888 con nota contraria di R. Flor, *Frodi indennitarie e diritto penale*, in *Rivista di giurisprudenza ed economia dell'azienda*, n. 4/2008. Cfr. anche, del medesimo Autore, *Art. 615-ter c.p.: natura e funzioni delle misure di sicurezza, consumazione del reato e bene giuridico protetto*, in *Diritto penale processuale*, 2008, pp. 106 e ss.

[19] Libro II, Titolo VII, Capo III, rubricato "Della falsità in atti", artt. 476 - 493-bis c.p.

[20] Art. 485 - c.p. Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

[21] Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente".

[22] Art. 489 c.p. - Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

[23] I reati concernenti le falsità di fogli firmati in bianco non sembrano infatti applicabili ai documenti informatici.

[24] Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

[25] Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[26] Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni

[27] Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

[28] Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

[29] Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto

delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 68 (Gazz.Uff. 28 marzo 2012, n. 13 – Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

[30] Art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

[31] Sono dunque escluse le armi comuni da sparo denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica

superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (art. 2, comma 3, l. n. 110/1975).

[32] Più in particolare, i reati che rilevano anche se commessi da persone incaricate di un pubblico servizio sono, oltre a quello di concussione (art. 317 c.p., che già riguarda i pubblici ufficiali e le persone incaricate di un pubblico servizio), quelli di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), richiamati dall'art. 320 c.p.

[33] Agli effetti della legge penale l'art. 458 c.p. equipara alla moneta le "carte di pubblico credito", intendendosi per tali "quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati", ivi comprese, pertanto, le banconote.

[34] Art. 453 c.p.- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori (2);

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate"

[35] Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

[36] Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

[37] Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

[38] Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

[39] Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

[40] Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

[41] Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

[42] Si constata che non costituisce, invece, illecito penale, e dunque non rileva ai presenti fini, l'uso non autorizzato di segni distintivi autentici (Cass. pen., Sez. V, 31 gennaio 2000, n. 5247).

[43] Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più

grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.052.

[44] Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi e i segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

[45] Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

[46] Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

[47] Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

[48] Art. 517-bis c.p. - Circostanza aggravante.

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

[49] Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

[50] Art. 517-*quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

[51] "Non vi è spazio per appellarsi ad ipotesi di integrazione normativa della fattispecie a mezzo di un rinvio c.d. "mobile", poiché ... la volontà legislativa risulta evidente, senza postulare ulteriori apporti ermeneutici, quando sia inquadrata nella complessiva opera riformatrice disposta dal legislatore mediante il d.lgs. n. 39 del 2010". Più in particolare la disposizione codicistica in parola (art. 2624 c.c.) "è stata espressamente abrogata e, quindi, non è più capace di riferimento ermeneutico di sorta, in funzione di integrazione del D.lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter e di attribuzione della speciale responsabilità da reato" (Cass. S.U. 22/09/2011, n. 34476).

[52] Cfr. Scaletta M. "Osservatorio di giurisprudenza penale dell'impresa", in *Le Società*, n. 10/2011, pp. 1235-1236. Sul punto si vedano anche P. Veneziani, A. Cadoppi e G. Garuti, "Enti e responsabilità da reato", Torino, 2010, p. 341 secondo i quali "laddove il legislatore avesse inteso mantenere tra i reati che determinano la responsabilità dell'ente anche il falso in prospetto, riformulato dall'art. 173-bis t.u.f. e la falsità dei revisori, di cui all'art. 27, d.lg. n. 39/2010

avrebbe dovuto intervenire (e sarebbe stato opportuno farlo) sull'art. 25-ter. Il fatto che ciò non sia avvenuto comporta l'inapplicabilità della disciplina in commento al nuovo reato di falso in prospetto e al nuovo reato di falsità dei revisori".

Si rappresenta, tuttavia, che nel maggio del 2012 il Dipartimento del Tesoro aveva posto in consultazione lo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato", il cui art. 4 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) disponeva: "All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «in danno», sono aggiunte le seguenti: «della società,»;

b) la lettera d) è abrogata;

c) alla lettera e) le parole: «2623, secondo comma, del codice civile», sono sostituite dalle seguenti: «173-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

d) alla lettera f) le parole: «2624, primo comma, del codice civile», sono sostituite dalle seguenti: «27, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

e) alla lettera g), le parole: «2624, secondo comma, del codice civile», sono sostituite dalle seguenti: «27, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»".

Tale disposizione, idonea a porre fine ai dubbi interpretativi relativi alla perdurante responsabilità dell'ente per i reati di cui agli abrogati artt. 2623 e 2624 c.c., è stata tuttavia espunta dallo schema di decreto sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari all'esito della pubblica consultazione.

[53] Cfr. S.M. Corso, "Codice della Responsabilità "da reato" degli enti, Torino, 2012, pp. 174-176. In particolare il riferimento è ai reati di cui agli artt. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (Assistenza agli associati), 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305 (cospirazione politica mediante associazione), 306 (Banda armata: formazione e partecipazione) e 307 (Assistenza ai partecipi di cospirazione di banda armata). In ogni caso, "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare

grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia" (art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo).

[54] Il possibile coinvolgimento degli intermediari nei fenomeni suddetti emerge anche dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 109/2007 recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. L'art. 1, comma 1, lett. a) di tale decreto innanzitutto definisce il finanziamento del terrorismo come *"qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti"*. Al fine di prevenire, contrastare e reprimere tale fenomeno è posto, poi, in capo agli intermediari l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche di soggetti designati con Regolamento comunitario e di comunicare le misure di congelamento adottate alla UIF e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Analogamente a quanto prescritto in materia di antiriciclaggio, gli intermediari sono altresì tenuti, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2007, a segnalare alla UIF le operazioni ritenute sospette anche in base agli indicatori di anomalia emanati dalla medesima Autorità.

[55] Si pensi al compimento di operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che da ciò derivi alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi del beneficiario dell'operazione medesima; al compimento di operazioni mostrate al pubblico al solo fine di fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario; all'abbinamento improprio di ordini; all'inserimento di ordini nel mercato senza tuttavia l'intento di eseguirli ma semplicemente al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda/offerta sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati/bassi (cfr. Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005).

[56] Si pensi alle ipotesi in cui vengano acquistati o venduti intenzionalmente strumenti finanziari verso la fine delle negoziazioni in modo da alterarne il prezzo finale, oppure vengano effettuate operazioni in un mercato al fine di influenzare impropriamente il prezzo del medesimo strumento finanziario in un mercato correlato (cfr. Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 2005, cit.).

[57] Si pensi alla diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo al

fine di muovere il prezzo di un titolo per favorire un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione; all'apertura di una posizione e alla chiusura della stessa immediatamente dopo averne comunicato al pubblico l'apertura, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento (cfr. Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 2005, cit.).

[58] Con la menzionata comunicazione n. DME/5078692 del 2005 la Consob ha rilevato che *"questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato"*.

[59] In particolare, Cass. S.U., 30/9/2009, n. 20936, ha ritenuto legittimo il cumulo tra l'art. 187-*quinquies* del TUF e l'art. 25-*sexies* del decreto n. 231/2001 senza che in proposito possa assumere rilievo l'obiezione secondo cui *"in un sistema così delineato... la persona giuridica sarebbe chiamata a rispondere due volte sul piano amministrativo"*, poiché così argomentando non si terrebbe *"nella debita considerazione che la responsabilità degli enti così come strutturata nella normativa 231/01, ancorché formalmente denominata "amministrativa", ricalca poi nella sostanza, mutatis mutandis, la falsariga della responsabilità penale, come già riconosciuto dalla stessa dottrina che predica ormai quasi unanimemente il principio per cui societas delinquere potest, così sovvertendo l'opposta e radicata tradizione romanistica sotto l'impulso della normativa comunitaria"*.

[60] L'interesse perseguito dal reo, soggetto apicale o sottoposto, deve essere in tali ipotesi riferito alla condotta (*i.e.* la violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro). Perché poi la condotta possa essere considerata posta in essere nell'interesse della persona giuridica deve trattarsi di un'azione o di un'omissione consapevole e volontaria. Inoltre, la volontà della condotta deve oggettivamente rivelare una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio dei costi aziendali che può o meno essere effettivamente conseguito. La volontarietà della condotta e il fatto che essa sia il frutto di una deliberazione con lo scopo di conseguire un profitto risulta in tal modo compatibile con la struttura del delitto colposo, in quanto non implica una volizione dell'evento, neppure nella forma del dolo eventuale (in tal senso Trib. Cagliari, 13/7/2011, n. 1188; Trib. Novara, 26/10/2010).

[61] Nel rilevare che la fattispecie penale dell'autoriciclaggio assume come reati base i "delitti non colposi", si ritiene di poter precisare che, ai fini del modello di organizzazione e gestione, la prevenzione del reato di autoriciclaggio richieda l'attenzione dell'intermediario sulla condotta posta in essere successivamente al compimento del reato base e attraverso la quale l'autore di quest'ultimo proceda al riciclaggio del provento illecito (nel che consiste appunto l'autoriciclaggio). La legge, infatti, ha incluso nel novero dei reati presupposto il reato di autoriciclaggio e non anche tutti i reati base di quest'ultimo. Pertanto, dall'intermediario ci si dovrebbe attendere che ponga in essere misure per prevenire la condotta di autoriciclaggio del provento illecito, verificando se le modalità di utilizzo di tale provento attraverso il circuito bancario possano celare anomalie che siano anche sintomatiche della volontà di ostacolarne un'origine illecita, e non anche tutte le condotte da cui quel provento possa derivare, salvo che si tratti di condotte sussunte nei reati

presupposto della responsabilità di cui al decreto n. 231/2001, su cui già è richiesta l'adozione delle opportune misure preventive. Nel caso, invece, in cui risultassero carenti le procedure sull'autoriciclaggio, appare dubbio che l'intermediario possa esimersi da responsabilità semplicemente adducendo che il provento autoriciclato sarebbe derivato da un delitto non ricompreso nel catalogo dei reati considerati dal decreto n. 231/2001. Attesa comunque la verosimile coincidenza delle modalità di realizzazione del reato di riciclaggio e di impiego del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, da un lato, e del reato di autoriciclaggio dall'altro lato, sembra ragionevole ritenere che i presidi adottati per prevenire i primi siano verosimilmente efficaci anche per intercettare le situazioni prodromiche alla commissione dell'ultimo, ove assicurino la tracciabilità di tutti i flussi economici e finanziari che interessano l'ente (v. in tal senso F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 122 s.).

[62] A tale ultimo proposito pare opportuno sottolineare che il mancato rispetto degli obblighi posti dal d.lgs. n. 231/2007 comporta l'irrogazione anche di sanzioni penali. Tuttavia, i reati previsti da tale decreto non rientrano tra i reati presupposto cui espressamente rinvia il decreto n. 231/2001.

[63] **Art. 171 legge n. 633/1941:** *1. Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ... a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa ... 3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

[64] **Art. 171-bis legge n. 633/1941:** *1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,

ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

[65] Art. 171-ter legge n. 633/1941: *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

[66] Art. 171-septies legge n. 633/1941: *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

[67] Art. 171-octies legge n. 633/1941: *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

[68] Art. 174-quinquies legge n. 633/1941: *Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo

24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

[69] Art. 3, l. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive:

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge [idrocarburi] sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) 3093/94.*
3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].*
4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) 3093/94, comporta la*

sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*
6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

[70] *Art. 22, d.lgs. n. 286/1998: ... 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

[71] Art. 3 l. n. 146/2006 – Definizione di reato transnazionale.

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

[72] Art. 378 c.p.- Favoreggiamento personale.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.